

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum 1* Grado 2* Grado
 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Operaio escavatorista operante all'interno di un cantiere per la costruzione di un complesso turistico ricettivo, terminati i lavori di scavo con l'escavatore, servendosi di una motopala, si dirigeva in un'area contigua a quella interessata dalle opere, e, al fine di pulire la zona da arbusti e sterpaglie ivi presenti, saliva su una piattaforma in cemento, posta al di sopra di una cisterna, di cui costituiva il solaio, che per il peso del mezzo cedeva, facendolo precipitare al suo interno.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda

Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Precipuo compito del coordinatore per la progettazione è, ai sensi dell'art.91 d.lgs. 81/2008 quello di redigere "il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto legislativo, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV". Il PSC deve contenere: a) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi; b) le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di plurime imprese ovvero, laddove previsto, di lavoratori autonomi; c) la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Al coordinatore per l'esecuzione invece, la cui posizione di garanzia si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettano, ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 81/2008 compiti di 'alta vigilanza', consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica dell'adeguamento delle imprese esecutrici ai rispettivi P.O.S. (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 -dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 271026; Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016 - dep.23/01/2017, Bellotti e altro, Rv. 269046; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 -dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167).

L'alta vigilanza, in altre parole, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non va confusa con quella operativa propria del datore di lavoro e delle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto (Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 - dep. 13/05/2010, Cellie e altro, Rv. 247536).

Tanto è vero che il C.S.E. articola le sue funzioni in modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi un'interferenza fra le lavorazioni, cioè un contatto rischioso fra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello stesso luogo di lavoro.

Per distinguere fra l'area di rischio governata dal C.S.E. e quella di competenza del datore di lavoro -o dei soggetti da lui delegati- può farsi ricorso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale (cfr. Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity James e altro, Rv. 273257; da ultimo, nello stesso senso Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018 - dep. 16/01/2019, Perano Gianfranco, Rv. 275077; in precedenza: Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016 P.C. e altri in proc. Carfi' e altri, Rv. 267687; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini e altro, Rv. 264957) all'ambito di intervento del C.S.E. come delineato, ai sensi del disposto dell'allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento, che ne determina le aree estendendole: ai rischi connessi all'area di cantiere (punto 2.2.1.); rischi connessi all'organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.).

Sono, quindi, esclusi i rischi specifici 'propri' dell'attività di impresa.

Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005 - dep. 19/08/2005, Mogliani, in motivazione e con riferimento al disposto dell'art. 7 comma 3 u.p. d.lgs. 626/1994,; cfr. anche Sez. 4, n. 14440 del 05/03/2009 - dep. 02/04/2009, P.C., Ferraro e altri, Rv.243882). E', dunque, un rischio connesso alle competenze proprie del datore di lavoro in relazione al settore di appartenenza, come si evince dalle stesse parole del legislatore che già con l'art. 7, comma 3 d.lgs. 626/1994 ed ora con l'art. 26, d.lgs. 81/2008 sbe nel delimitare il rischio interferenziale i ne ha escluso l'estensione "ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 7 cit., comma 3 u.p. ed art. 26, comma 3 cit.).

Si è detto anche che il rischio specifico del datore di lavoro "è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per la sicurezza" (cfr. Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti e altro, in motivazione), in qualche modo individuando 'a contrario' il contenuto del rischio specifico, rispetto a quello generico, che inerisce solo all'interferenza fra attività lavorative facenti capo ad imprese e soggetti diversi che operano nello stesso spazio lavorativo (committente ed appaltatore o imprese diverse che svolgano la loro attività nel medesimo luogo, cantiere o sede aziendale).

Ciò che connota la specificità o la genericità del rischio, così individuandone anche il garante, è la sua derivazione dall'interazione delle lavorazioni nel cantiere (o comunque nello spazio lavorativo ove operi più di un'impresa). Laddove siffatta interazione non ci sia ed il rischio, pur elencato dal punto 2.2.3 dell'allegato XV, si realizzi all'interno della sfera di competenza del singolo datore di lavoro -inerendo alla sua attività, ai macchinari da lui usati, alle procedure seguite

nella sua produzione- esso va qualificato come 'rischio specifico' estraneo all'ambito di intervento del C.S.E..

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.00,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/12/2020.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.